

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2349}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973

Seduta del 25 settembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi giorni del mese di marzo e nei primi del mese di aprile 1973 un'ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia meridionale colpendo particolarmente la Basilicata e alcune zone della Calabria site prevalentemente nella fascia ionica.

I danni sono stati gravissimi e hanno interessato numerosi settori delle opere pubbliche: particolarmente quello della viabilità, delle opere igieniche, delle opere idrauliche. Anche le opere comunali e provinciali hanno subito gravi danni. Si è reso altresì necessario procedere allo sgombero di numerose abi-

tazioni e procedere al reperimento di alloggi di fortuna per gli sfollati.

Poiché ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, allo Stato è riservata la competenza ad intervenire in materia di calamità naturali di particolare estensione e gravità, come è indubbiamente quella che si è abbattuta sulla Basilicata e sulla provincia di Cosenza, sono stati predisposti gli interventi a carattere provvisorio e a carattere definitivo per la riparazione di opere dello Stato e degli enti locali nonché per la concessione di contributi per il ripristino di fabbricati privati. Le modalità di concessione di questi interventi sono state pertanto predisposte, sulla traccia della normativa più recentemente adottata per analoghi eventi, con il decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, che però non ha potuto essere esaminato dal Parlamento e convertito in legge a motivo della crisi di Governo.

Si rende, ora, necessario assicurare la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previste dal decreto-legge decaduto, tenuto conto delle legittime attese delle popolazioni interessate e della necessità di avviare con sollecitudine l'opera di ricostruzione nelle zone colpite. Avuto riguardo a tale esigenza è stato emanato l'unito decreto-legge che si sottopone al Parlamento per la conversione in legge. In esso sono riprodotte, con lievi modifiche indispensabili sotto il profilo tecnico giuridico per assicurare la continuità degli interventi, le norme già contenute nel precedente decreto n. 240 e che qui brevemente si illustrano.

L'articolo 1 indica l'ambito territoriale di applicazione del decreto-legge, in riferimento ai comuni della regione Basilicata, prevedendosi che per essi siano applicate le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V.

L'articolo 2 autorizza la spesa di lire 4.500 milioni per interventi di pronto soccorso e concede all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

L'articolo 3 stanzi ulteriori fondi per interventi di pronto soccorso che si rendono necessari ai fini dell'esecuzione di lavori su strade statali, da effettuarsi a cura dell'ANAS (lire 7.000 milioni).

Con l'articolo 4 si autorizza la spesa di lire 36.000 milioni per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione di opere pubbliche.

Per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata l'articolo 5 prevede la concessione di contributi ai danneg-

giati per complessive lire 7.500 milioni e vengono stabilite nei successivi articoli 6 e 7 le modalità per ottenere il contributo stesso.

Considerata la particolare urgenza dell'intervento statale nel settore delle pubbliche calamità, i lavori che vengono eseguiti in base al decreto-legge sono dichiarati dall'articolo 8 di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

L'articolo 9 prevede la competenza della regione Basilicata per le materie trasferite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, mentre è demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza l'esecuzione delle opere rimaste di competenza degli organi statali in base al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 8.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi di consolidamento e trasferimento degli abitati, anche se non compresi nelle tabelle *D* e *F* allegate alla legge 9 luglio 1908, u. 445, che saranno determinati con provvedimento del presidente della regione Basilicata.

L'articolo 11 riguarda il contributo da concedersi ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area edificabile nella zona di trasferimento.

Con l'articolo 12 si provvede ad aumentare di lire 5.000 milioni la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, che altrimenti non sarebbe in grado di venire incontro alle esigenze straordinarie provocate dalla nuova alluvione.

Le disposizioni del titolo III (articoli da 13 a 17) prevedono la concessione ai lavoratori delle stesse provvidenze adottate con il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 a favore delle popolazioni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni.

In particolare viene previsto:

1) la maggiorazione di lire 400 al giorno dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori subordinati eventualmente licenziati;

2) l'integrazione salariale nella misura dell'80 per cento della retribuzione, a favore dei dipendenti delle imprese artigiane, commerciali ed industriali, a cui non spetterebbe in base alle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento (operai, impiegati ed apprendisti delle imprese artigiane ed impiegati ed apprendisti delle imprese industriali) nonché a favore dei lavoratori dipendenti da imprese agricole;

3) il riconoscimento della qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti inva-

lidi o deceduti in conseguenza dell'alluvione;

4) un contributo di lire 90.000 *pro capite* ai lavoratori autonomi danneggiati;

5) la sospensione del pagamento delle rate di aprile, giugno e agosto 1973 relativo ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi;

6) l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti con le rate di aprile, giugno e agosto 1973 dai lavoratori autonomi danneggiati dall'evento calamitoso;

7) la concessione di un'indennità speciale pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (60 per cento della retribuzione media convenzionale) a favore dei lavoratori agricoli disoccupati, fino a tutto il 31 dicembre 1973.

Questo complesso di interventi comporta una spesa di lire 2.000 milioni a carico dell'Erario (articolo 17).

A favore delle piccole e medie imprese industriali, nonché di quelle commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo dei comuni della Basilicata che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del marzo-aprile 1973, l'articolo 18 prevede la concessione di un contributo fino a lire 300.000.

Per l'erogazione degli accennati benefici viene stanziata la somma di lire 300 milioni. Il successivo articolo 19 prevede un finanziamento a tasso agevolato per la ripresa economica delle imprese suddette, ammettendo però alle agevolazioni tutte le imprese industriali e non solo quelle piccole e medie.

Tali benefici, previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, costituiscono un sistema più agile e rapido rispetto alle procedure più complesse del tradizionale apparato amministrativo.

Infatti il sistema seguito ha dato positivi risultati in altri casi (Firenze, Biella, ecc.) consentendo di ridurre al minimo il periodo di tempo intercorrente fra il momento della domanda e la effettiva corresponsione dei finanziamenti.

L'articolo 20 stabilisce che in sostituzione dei finanziamenti di cui all'articolo 19 potrà essere concesso, con decreto del presidente della Giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento. Per tale contributo è stata autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Le dette agevolazioni, previste negli articoli 19 e 20, saranno concesse tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e attrezzature danneggiati o distrutti purché nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Tale criterio di valutazione è diretto a consentire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva, che potrebbe essere compromessa dalle variazioni di costo degli impianti, e risponde, altresì, a moderne esigenze tecnologiche.

L'articolo 21 stabilisce inoltre che le provvidenze di cui agli articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata da una Commissione, costituita a Matera e a Potenza, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

L'articolo 22 prevede che per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui all'articolo 19 sarà utilizzato il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 25 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane che è parimenti integrato di lire 25 milioni. Inoltre per il concorso statale nel pagamento degli interessi si farà ricorso al fondo istituito presso il Mediocredito centrale (articolo 31 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142), che a sua volta viene integrato di lire 50 milioni, nonché al fondo esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949) che è integrato di lire 50 milioni.

Le disposizioni del titolo V (articoli da 23 a 25) concernono gli interventi del Ministero dell'interno.

In particolare l'articolo 23 aumenta di lire 1.000 milioni la dotazione del capitolo 1181 del bilancio, onde assicurare, mediante la concessione di sovvenzioni straordinarie, l'esecuzione da parte degli enti locali delle riparazioni più urgenti ed essenziali delle opere di loro pertinenza danneggiate, al fine di consentire la loro immediata funzionalità. Ciò in attesa della definitiva sistemazione delle opere stesse da parte degli organi competenti.

Il successivo articolo 24, poiché è da ritenere che la realizzazione delle opere di ricostruzione dei centri più colpiti non potrà aver luogo in un breve lasso di tempo, consente la continuazione delle provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni danneggiate dall'evento calamitoso, tenendo presente che il numero dei nuclei familiari rimasti senza tetto assomma ad oltre 1.000.

Per tali interventi assistenziali sono stanziati, complessivamente, lire 1.100 milioni.

Con l'articolo 25 si provvede alla erogazione di un contributo alle famiglie che hanno perduto indumenti, suppellettili e arredi, stanziando all'uopo la somma di lire 500 milioni.

Le norme previste dagli articoli da 26 a 36 concedono agevolazioni fiscali alle popolazioni dei comuni danneggiati.

In particolare, l'articolo 26 conferma l'efficacia della sospensione fino al 30 giugno 1973 dei termini in materia tributaria scaduti nel periodo 15 marzo-15 aprile 1973 durante il quale si sono verificati gli eventi calamitosi.

Detta sospensione è operante nei riflessi delle imposte dirette, anche per la dichiarazione dei redditi, delle persone fisiche e delle ditte collettive non tassabili in base a bilancio il cui termine di presentazione è scaduto il 31 marzo 1973. Lo stesso articolo 26 considera validi gli adempimenti e i pagamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto eseguiti in base alla previsione dell'articolo 27 del citato decreto-legge n. 240 del 1973.

Con l'articolo 27 si stabilisce che l'importo delle rate di imposta sospese sarà riscosso, senza l'applicazione di sanzioni, a partire dal mese di ottobre 1973, in sei rate.

Con l'articolo 28 si estende l'applicazione delle disposizioni precedenti previste dagli articoli 26 e 27 ai comuni della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità.

Gli articoli 29 e 30 prevedono lo sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario nonché sul reddito dei fabbricati e dei fabbricati di lusso e delle relative sovrimposte.

L'articolo 31 consente la revisione della posizione fiscale dei contribuenti in materia di tributi locali diretti al fine di ammetterne lo sgravio parziale o totale.

L'articolo 32 prevede particolari agevolazioni fiscali per le erogazioni in denaro o in natura in favore delle popolazioni danneggiate.

Con l'articolo 33 vengono concesse esenzioni in materia di imposte di bollo, registro,

ipotecarie, catastali nonché di tasse di concessione governativa per le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti comunque relativi all'attuazione del provvedimento.

Viene altresì disposto l'esonero, totale o parziale, del pagamento delle imposte supplementive e complementari, accertate o da accertare, per i trasferimenti di diritti immobiliari a titolo gratuito od oneroso, per atti tra vivi o *mortis causa*, posti in essere in data anteriore al 15 marzo 1973, qualora i beni oggetto del trasferimento siano stati distrutti, danneggiati o demoliti per effetto degli eventi calamitosi.

Per conseguire le cennate agevolazioni tributarie sarà necessaria soltanto una dichiarazione, rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.

L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è stata espressamente esclusa dall'esenzione dalle imposte sui trasferimenti del diritto di proprietà o di altri diritti reali sugli immobili, perché la detta imposta, come risulta dalla sua stessa denominazione, ha per oggetto l'incremento di valore degli immobili e non il valore degli immobili stessi. Il trasferimento è assunto dalla legge soltanto come occasione per l'applicazione dell'imposta. Invero, il plusvalore (oggetto dell'imposta) è lucrato dal soggetto passivo del tributo nel momento in cui egli trasferisce ad altri l'immobile. Pertanto il danno eventualmente subito da tale immobile successivamente al trasferimento non reca alcun pregiudizio all'anzidetto soggetto passivo (venditore, donante, eccetera) per cui ogni beneficio a favore del medesimo sarebbe privo di una valida giustificazione.

L'articolo 34 consente di registrare, senza applicazione di penalità, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Con l'articolo 35 viene demandato alle intendenze di finanza il compito di attribuire agli enti locali somme sostitutive per compensare le minori entrate degli stessi enti causate dagli sgravi tributari.

L'articolo 36 stabilisce che le provvidenze disposte con il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 23 marzo 1973, n. 36, per le alluvioni che hanno in precedenza colpito la Sicilia e la Calabria, siano estese anche ai co-

muni della provincia di Cosenza maggiormente colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile 1973. Esse riguardano in particolare gli interventi di pronto soccorso, il ripristino dei danni provocati alle opere pubbliche e agli abitati, i contributi alle imprese e ai capi famiglia, nonché le agevolazioni fiscali previste nel presente provvedimento legislativo.

A tutti i comuni della stessa provincia di Cosenza sono altresì estese (articolo 37) le provvidenze in materia agricola e a favore dei lavoratori contenute nel citato decreto-legge 22 gennaio 1973, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36.

Con l'articolo 38 è assegnato alla regione Basilicata un contributo straordinario di lire 7.000 milioni ripartito nei due esercizi finanziari: 1973 e 1974.

Con l'articolo 39 si provvede a correggere una imprecisione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gen-

naio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel periodo 28 dicembre 1972-5 gennaio 1973. Era infatti richiamato il primo comma dello stesso articolo laddove, come si poteva anche evincere da una razionale interpretazione della norma, si sarebbe dovuto richiamare il comma precedente. La modifica apportata chiarisce la disposizione eliminando ogni rischio di inesatta interpretazione.

Infine l'articolo 40 contiene le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto, per gli anni dal 1973 al 1977.

Con l'articolo 41 è assicurata, in conformità agli enunciati scopi del decreto-legge, la continuità degli interventi e delle provvidenze nelle zone colpite e nello stesso è confermata la validità degli atti e provvedimenti adottati in applicazione delle norme contenute nel precedente provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973.

Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, Gazzetta Ufficiale n. 247 del 25 settembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

(Applicazione delle norme)

Le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V del presente decreto-legge si applicano a tutti i comuni della Regione Basilicata per le calamità atmosferiche che si sono verificate nei mesi di marzo-aprile 1973.

TITOLO I

ARTICOLO 2.

(Interventi di pronto soccorso)

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente è concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

ARTICOLO 3.

(Interventi di pronto soccorso sulle strade statali)

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilità di Potenza è autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

ARTICOLO 4.

(Opere pubbliche)

È autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonché di strade non statali ancora non classificate;

e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti.

Il ripristino delle opere di cui al presente articolo può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.

ARTICOLO 5.

(Contributi a privati)

È autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Il ripristino può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

ARTICOLO 6.

(Modalità per la concessione dei contributi a privati)

I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

- a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

ARTICOLO 7.

(Domanda per la concessione dei contributi a privati)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perché dichiarato inagibile, nonché dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilità e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.

La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

ARTICOLO 8.

(Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere)

I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 9.

(Esecuzione delle opere)

All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 provvederà la Regione Basilicata in applicazione dell'articolo 13, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali è restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

Gli uffici di cui al comma primo e secondo possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'articolo 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Consolidamento e trasferimento di abitati)

Con provvedimento del Presidente della Regione Basilicata sono indicati gli abitati anche se non compresi nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'articolo 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal presidente della Regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.

Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla Regione Basilicata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

ARTICOLO 11.

*(Concessione del contributo
ai proprietari delle abitazioni da abbandonare)*

Il contributo previsto dall'articolo 5 del presente decreto-legge è concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.

Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'articolo 10.

Il contributo di cui al primo comma è concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 10.

TITOLO II

ARTICOLO 12.

(Interventi per l'agricoltura)

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

TITOLO III

ARTICOLO 13.

(Provvidenze per i lavoratori)

Ai comuni di cui al precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ai fini del presente decreto:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le rendite di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

ARTICOLO 14.

*(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale
per il settore industria e artigianato)*

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoratori ad orario ridotto, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

ARTICOLO 15.

*(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale
per i settori commerciale e agricolo)*

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

ARTICOLO 16.

(Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati)

Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennità speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

ARTICOLO 17.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in lire 2.000 milioni è assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

TITOLO IV

ARTICOLO 18.

(Contributi a fondo perduto alle imprese)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni della Regione Basilicata, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000. Tale contributo è altresì corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Il contributo ai pescatori professionali è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dal presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 19.

(Finanziamento alle imprese a tasso agevolato)

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni della Regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo articolo 21.

I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purché nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

ARTICOLO 20.

(Contributi alle imprese in conto capitale)

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del presidente della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo articolo 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente articolo 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto dal presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'Ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al presidente della giunta regionale con le modalità stabilite al quinto comma dell'articolo 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 21.

(Modalità di concessione delle provvidenze)

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

Nelle province di Matera e di Potenza è costituita una commissione composta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPIGA, da tre esperti nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

La commissione, nominata dal presidente della giunta regionale è presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 22.

(Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato)

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 25 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 25 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 50 milioni, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 50 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

TITOLO V

ARTICOLO 23.

(Contributi ed erogazioni ai comuni)

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Potenza e di Matera per le avversità atmosferiche di cui al presente provvedimento.

ARTICOLO 24.

(Interventi assistenziali)

È autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

- a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario 1.000 milioni;
- b) assistenza in natura 100 milioni.

ARTICOLO 25.

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie)

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda presentata dagli interessati entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti dell'imposta complementare.

Il presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che è corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

TITOLO VI

ARTICOLO 26.

(Termini tributari)

Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 rimane efficace la sospensione del corso dei termini di prescrizione o decadenza in materia fiscale nonché dei termini per gli adempimenti stabiliti da leggi tributarie disposta dall'articolo 26 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Si considerano altresì non tardive a tutti gli effetti le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio presentate entro il 30 giugno 1973.

Gli adempimenti ed i pagamenti previsti nell'articolo 27 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, si considerano validamente eseguiti nei termini e nei modi ivi stabiliti.

ARTICOLO 27.

(Riscossione delle rate sospese)

L'importo delle rate d'imposta, sovrimposta e addizionali, di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, non versato in dipendenza della sospensione disposta con la suddetta norma dai contribuenti dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, sarà riscosso in sei rate a partire dalla scadenza di ottobre 1973, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

ARTICOLO 28.

(Disposizioni fiscali per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 27 si applicano anche nei comuni della provincia di Cosenza indicati nell'articolo 37, primo comma, del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

ARTICOLO 29.

(Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario)

Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta nonché dell'imposta sul reddito agrario.

ARTICOLO 30.

(Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati)

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza 15 marzo 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

ARTICOLO 31.

(Sgravio dei tributi locali diretti)

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 di rivedere entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

ARTICOLO 32.

(Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite)

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

ARTICOLO 33.

(Ulteriori agevolazioni fiscali)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque inerenti all'attuazione del presente decreto, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 15 marzo 1973 a titolo gratuito o one-

roso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.

Le certificazioni e qualsiasi altra documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono essere rilasciate gratuitamente quando il contribuente dimostri di essere residente nei comuni della Basilicata ovvero di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

ARTICOLO 34.

(Termine per la registrazione degli atti)

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo 15 marzo-15 aprile 1973 sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 35.

(Integrazione bilanci enti locali per minori entrate)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle Intendenze di finanza ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'articolo 31 approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TITOLO VII

ARTICOLO 36.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-quater, 8, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Crosia, Longobucco, Montegiardano, Nocera, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile 1973.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente decreto-legge si applicano altresì ai comuni della provincia di Cosenza indicati nel precedente comma.

In favore dei medesimi comuni e della provincia di Cosenza, nonché delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma dello stesso articolo 35 in favore dei suindicati comuni e della provincia di Cosenza è autorizzata la spesa di 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

ARTICOLO 37.

*(Provvidenze per la provincia di Cosenza
in materia agricola e per i lavoratori)*

Le disposizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 17-sexies del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni della provincia di Cosenza per le calamità atmosferiche verificatesi nel marzo-aprile 1973.

A tal fine:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'articolo 14 dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

TITOLO VIII

ARTICOLO 38.

(Contributo alla Regione Basilicata)

È autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni da assegnare alla Regione Basilicata in relazione agli eventi calamitosi del marzo-aprile 1973 in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1973 e 1974.

TITOLO IX

ARTICOLO 39.

(Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36)

All'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, le parole « di cui al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al precedente comma ».

ARTICOLO 40.

(Norme finanziarie)

All'onere di lire 48.950 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 25.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 23.950 milioni a carico del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

ARTICOLO 41.

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Restano valide le domande presentate ai sensi del citato decreto-legge nonché gli atti e i provvedimenti adottati in sua applicazione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Le somme stanziare ai sensi del precedente articolo 40 sono comprensive di quelle eventualmente già spese o impegnate in esecuzione del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

ARTICOLO 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 settembre 1973.

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO EMILIO —
LAURICELLA — DE MITA — BERTOLDI —
GIOLITTI — LA MALFA UGO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.